

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:
 con il patrocinio dell'avv. .
 il avv
 elettivamente domiciliat
 presso
 il difensore avv.

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

Il Giudice dott.
 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/05/2013,
 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che l'istanza di sospensione formulata dall'opponente è infondata, non dipendendo la definizione del presente procedimento dalla decisione della Corte di Giustizia;

ritenuto che la prova orale richiesta da parte opponente risulta in parte valutativa(7,11,12,14,15,17,20), in parte documentale(4,8,9,13,16,18,19,10), in parte irrilevante(1), in parte superflua(2,3,5,6,);

ritenuta la ammissibilità e rilevanza della richiesta ctu contabile al fine di "accertare, ai sensi dell'art.83 bis D.L.112/08 e alla luce delle tabelle emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero dall'osservatorio istituito presso di esso, i costi minimi di esercizio relativamente ai trasporti eseguiti dalla favore della e di quantificare l'eventuale saldo dovuto dall'opponente alla controparte, tenendo conto dle fatto che il contratto non ha la forma scritta prevista dall'art.6 D.lgs.vo 286/05;

RESPINGE

La richiesta di prova orale formulata da parte opponente

NOMINA

Pagina 1



Ctu il dr. S. [illegibile] [illegibile]

Fissa per il conferimento dell'incarico al ctu l'udienza del [illegibile] ore 12 e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del [illegibile] ore 10.30

Si comunichi.

Livorno, 6 giugno 2013

Il Giudice
dott. [illegibile]

